




CONFINDUSTRIA

## Il Nuovo Piano 5.0

***7 marzo 2024***

***Valentina Carlini – Senior adviser Politiche per il  
digitale e filiere, scienze della vita e ricerca  
Giulia Abruzzese - Executive Adviser Politiche  
fiscali***

- ✓ **COUNCIL IMPLEMENTING DECISION** - 8 dicembre 2023: via libera del Consiglio ECOFIN alla proposta di revisione del PNRR italiano
- ✓ **INTRODOTTA LA NUOVA MISSIONE 7 "REPowerEU"**: oltre 12 miliardi di euro per transizione digitale e green, di cui 6,3 miliardi di euro destinati al finanziamento del nuovo piano Transizione 5.0
- ✓ **OBIETTIVO MISSIONE**: riduzione di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026
- ✓ **STRUMENTO**: riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 investono in:
  - **beni strumentali 4.0**: beni contenuti negli Allegati A e B alla legge di bilancio per il 2017 **beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili** (esclusa la biomassa);
  - **formazione del personale** per l'acquisizione di competenze per la transizione verde.



# E TRANSIZIONE 4.0?

## TRANSIZIONE 4.0 RIMANE IMMUTATO

Resta valido tutto quello che è stato previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021

	BENI MATERIALI - ALLEGATO A		
Dimensione investimento	2021	2022	2023 – 2024 – 2025
Fino a 2,5 mln	50%	40%	20%
2,5 – 10 mln	30%	20%	10%
10 – 20 mln	10%	10%	5%

	BENI IMMATERIALI - ALLEGATO B				
Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota	20%	20% <b>50%</b>	20%	15%	10%
Limite costi ammissibili	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro	1 mln euro

## DAL 4.0 AL PIANO TRANSIZIONE 5.0

- ✓ IL PASSAGGIO AL PIANO 5.0 AVVIENE QUANDO L'IMPRESA FA UN INVESTIMENTO IN BENI 4.0, SIA MATERIALI CHE IMMATERIALI, E CONTESTUALMENTE INDIVIDUA OBIETTIVI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RAGGIUNGIBILI GRAZIE AGLI STESSI INVESTIMENTI 4.0
- ✓ Dai BENI ai PROGETTI
- ✓ STRUTTURA "MODULARE" DEL PIANO

BENI 4.0  
+  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO

BENI PER  
AUTOPRODUZIONE  
E AUTOCONSUMO  
ENERGIA DA FONTI  
RINNOVABILI

FORMAZIONE



# IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

**BENI 4.0  
+  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO\***

**\*RIDUZIONE DEI CONSUMI  
PARI ALMENO A:**

- 3% sull'unità produttiva
- 5% sui processi aziendali interessati dagli investimenti in beni 4.0

- ✓ Sono agevolabili i beni compresi negli allegati A e B (**nuovi e strumentali**) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (Legge di Bilancio n. 232/2016)
- ✓ Per accedere al 5.0 l'investimento può riguardare indifferentemente un bene dell'allegato A o un bene dell'allegato B
- ✓ Per i progetti 5.0 è prevista una integrazione dell'allegato B per includere:
  - a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  - b) i software gestionali se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)
- ✓ **Ammessi i costi per l'utilizzo dei software in cloud**

## L'AGEVOLAZIONE SI ESTENDE A FER E FORMAZIONE



# MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

- ✓ LO STRUMENTO AGEVOLATIVO È IL CREDITO D'IMPOSTA
- ✓ L'ALIQUTA APPLICABILE DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELL'INVESTIMENTO E DAL LIVELLO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI OTTENUTI
- ✓ LA DIMENSIONE DELL'INVESTIMENTO SI CALCOLA CONSIDERANDO ANCHE GLI INVESTIMENTI IN FER E FORMAZIONE
- ✓ **NECESSARIO CHIARIRE NOZIONI DI «UNITA' PRODUTTIVA» E «PROCESSO»**

	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

↓  
**CAP SUPERIORE RISPETTO A**

**4.0**



# BASE DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

L'ALIQUTA INDIVIDUATA SI APPLICA SU TUTTO L'INVESTIMENTO,  
INCLUSI QUELLI PER LE ENERGIE RINNOVABILI E LA FORMAZIONE



# BASE DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

## DECRETO ENERGIA (DL 181/2023)

### ART. 12 - Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

PRODOTTI ISCRIVIBILI NEL REGISTRO ENEA	% di concorrenza al COSTO
a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento	<b>100</b>
b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento	<b>120</b>
c. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella	<b>140</b>

# L'AGEVOLAZIONE MAGGIORATA

- ✓ Per effetto degli investimenti in moduli fotovoltaici, l'agevolazione per gli stessi può aumentare come segue:

Lett. b) – maggiorazione 120%

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI			
DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva : 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva a: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva : >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	42%	48%	54%
Da 2,5 a 10 mln	18%	24%	30%
Da 10 a 50 mln	6%	12%	18%

Lett. c) – maggiorazione 140%

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI			
DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva : 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva a: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva : >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	49%	56%	63%
Da 2,5 a 10 mln	21%	28%	35%
Da 10 a 50 mln	7%	14%	21%

# ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE: LE CERTIFICAZIONI

## Contenuto delle certificazioni

- **ex ante** dovranno indicare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti programmati
- **ex post** dovranno indicare l'effettiva realizzazione degli investimenti

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (con requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità, professionalità)

- EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditate UNI CEI 11339;
- ESCO accreditate UNI CEI 11352.


ma possibilità di individuare altri soggetti.

- **VIGILANZA SULLE CERTIFICAZIONI (MIMIT/GSE)**

Per supportare l'accesso alle certificazioni, solo per le piccole e medie imprese è riconosciuto un aumento del credito d'imposta fino a un massimo di **10.000 euro**

# PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

## INTERCONNESSIONE e altri adempimenti



INVESTIMENTO  
2024 - 2025

PRENOTAZIONE


AVANZAMENTO

FINE

UTILIZZO CREDITO

# AMBITO TEMPORALE

- Le agevolazioni in esame si applicano agli investimenti – nei beni rilevanti – effettuati nel 2024 e nel 2025 (NO MECCANISMO DI PRENOTAZIONE)
  - Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre far riferimento – come per analoghe misure agevolative – al criterio di competenza temporale di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili:
    - alla data della consegna o spedizione,
    - ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
- RILEVANO ACQUISTI DAL 1° GENNAIO 2024 (SALVO ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA)



## Natura del credito di imposta

- Misura di **carattere generale** (NO Aiuto di Stato)
- No cumulo credito ZES/ credito 4.0
- Art. 9 reg. UE 2021/241
  
- Solo utilizzo in **compensazione orizzontale** nel modello F24 (art. 17, DLGS n. 241/1997)
  - aliquote differenziate a seconda dell'investimento e del livello di efficientamento energetico
  - entro 31.12.2025 (+ riporto in avanti 5 quote)
  - decorsi 5 gg da completamento investimento

*Alcune esclusioni  
soggettive o legate al  
tipo di investimento/  
attività*



# AMBITO APPLICATIVO - PRECISAZIONI

## Esclusioni soggettive

- **NO** imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
- **NO** imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **NECESSARIO** rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori





# AMBITO APPLICATIVO - PRECISAZIONI

## Esclusioni legate al tipo di attività

Sono esclusi **gli investimenti destinati a:**

- a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili,
- b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) se superiori ai parametri di riferimento,
- c. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico;
- d. attività nel cui processo produttivo venga generata una elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi.
- e. Sono inoltre esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque.




NECESSARIE SPECIFICHE DEL DECRETO ATTUATIVO

# FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

## La compensazione

Da **quando** si può  
compensare?

- ❑ Per i beni 4.0: a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (Attestata da perizia – v. AE, Resp. interpello n. 62/2022)
  - ❑ Nel caso di 5.0:  
decorsi 5 gg dalla chiusura dell'investimento (comunicazione GSE)  
ed **ENTRO IL 31.12.2025**
    - ✓ **Riporto in avanti in 5 quote**
    - ✓ **Ma potenzialmente anche un sola quota 2025!**



# FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

## La compensazione

- Non ha rilevanza la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi (v. AE, circ. n. 9/2021 e Telefisco 2020)
- Non è richiesto il visto di conformità per importi oltre i 5.000 € (v. AE, circ. n. 9/2021)
- Il credito compensabile non è soggetto:
  - al limite di utilizzo del crediti di imposta nel quadro RU (250.000 €)
  - al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln €)
  - al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (oltre 1.500 €) v. AE, Resp. interpello n. 451/2021



## GLI ALTRI ADEMPIMENTI

- conservare la **documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Indicare nelle **fatture**, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso riferimento all'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (possibile integrazione)
- certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione** dei conti, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione (con **credito aggiuntivo** per imprese senza obbligo di revisione conti: 5.000 euro sempre entro il limite di credito max fruibile)



# RIDETERMINAZIONE/RECAPTURE DELL'AGEVOLAZIONE

## Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **QUINTO** anno **successivo** a quello di completamento dell'investimento il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere (o assenza riscatto leasing), **il credito è ridotto**

➤ - **Riversamento senza sanzioni e interessi**

## Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che permetta di raggiungere il medesimo risultato (o un risultato superiore) in termini di riduzione dei consumi energetici



## Regole generali

Il credito di imposta:

- non concorre alla base imponibile imposte sui redditi
- non concorre alla base imponibile IRAP
- non rileva ai fini del prorata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)
  
- no cessione/trasferimento del credito anche in seno a un consolidato



# CONTROLLI

- Il GSE, sulla base della documentazione tecnica e di eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle Entrate, i controlli finalizzati alla **verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti** previsti per la fruizione del beneficio.
- Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Si segnala un refuso al comma 16, laddove si cita la possibilità che il GSE comunichi irregolarità all'Agenzia delle entrate; la norma menziona i casi in cui “sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta”; è necessario precisare che deve trattarsi di casi di **“indebita fruizione”**.

# LE RISORSE

- Segregazione di risorse per 2024 e per 2025 (circa 3,118 mln euro)
- 45 milioni GSE
- 18 milioni MIMIT piattaforma
- Fondo PNRR M7 – Investimento 15 Transizione 5.0





# IL DECRETO ATTUATIVO

- MIMIT – MEF – MASE
- ENTRO 30 GG. (PRIMA DELLA CONVERSIONE DEL DL!)

## **Aspetti da definire:**

- comunicazioni/certificazioni/eventuale ulteriore documentazione (anche interconnessione e congruità e pertinenza)
- criteri per definire risparmio energetico (anche scenario controfattuale)
- modalità di fruizione, controllo, recupero
- rispetto limite di spesa
- requisiti dei certificatori
- eccezioni DNSH
- monitoraggio obiettivi cambiamenti climatici PNRR